

Patrocinio di iniziative culturali e turistiche, con schemi

Avv. Maurizio Maria LUCCA, Segretario Generale Enti Locali e Development Manager

Il patrocinio

In via generale, il “*patrocinio*”, o la facoltà di utilizzare il “*marchio*” del Comune, costituisce una modalità di riconoscimento delle attività e/o manifestazioni e/o iniziative in ambito culturale e turistico posto in essere da uno o più soggetti esterni all’Amministrazione, dove viene manifestato e attribuito in “*forma solenne*” l’adesione e condivisione, in piena aderenza con il principio di sussidiarietà orizzontale (differenziazione e adeguatezza), nel favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ex ultimo comma dell’art. 118 Cost.: la concessione del patrocinio, mediante l’utilizzo anche del logo della PA, esprime una sostanza concettuale compiuta di integrazione e accrescimento civico della comunità con il suo territorio, quel senso di appartenenza e immedesimazione tra corpi sociali e istituzioni¹.

A prima vista, dunque, si tratta dell’attribuzione di un beneficio non esclusivamente di natura simbolica (gratuito) che può essere accompagnato (esteso) da esenzioni (ad es. del canone di occupazione di spazi pubblici o pubblicità) o dall’erogazione di contributi, rafforzando il valore di quanto compiuto tra privato (sociale, c.d. Terzo Settore) e PA per la realizzazione di un significativo interesse proprio della popolazione stanziata sul territorio, assolvendo una funzione primaria del Comune, per espressa disposizione legislativa, ex comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 267/2000: «*Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*»².

Si comprende che l’assegnazione del patrocinio, che può avvenire con modalità differenziate, con atto di giunta comunale o con decreto sindacale, ovvero con il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dello stemma del Comune, esprime appieno la funzionalizzazione dell’interesse generale, ex art. 97 Cost., vedendo l’Ente pubblico impegnato ad agire in via mediata, per il tramite di soggetti privati destinatari del patrocinio (spesso, accompagnato da altre risorse pubbliche), rappresentando una ulteriore modalità con la quale si interviene a sostegno delle iniziative promosse da privati su ambiti di interesse generale, quali la cultura e il turismo, entrambi portatori di valori pubblici, caratterizzando il patrimonio di storia, tradizioni e costumi di un territorio, solo per citare alcuni aspetti di importanza (ma estendibili al patrimonio culturale, all’ambiente, al paesaggio, la c.d. competenza funzionale o propria).

In definitiva, mediante il patrocinio l’Amministrazione civica fa propria l’iniziativa promozionale (da includere tutte quelle attività nelle quali vi riscontri un interesse) che può anche svolgersi al di fuori del proprio territorio, essendo funzionale ad esprimere all’esterno un’adesione valoriale (coincidenza di intenti) con le politiche di mandato del Sindaco, generalmente espresse nei documenti programmatici (DUP/PIAO), senza l’erogazione di alcuna risorsa che impegni il bilancio comunale, ma pur tuttavia con la possibilità (questo in relazione alla regolamentazione interna) di concedere benefici economicamente contendibili, rimanendo l’Ente civico estraneo alle concrete modalità di svolgimento degli eventi patrocinati, non assumendo, pertanto, alcuna

¹ In effetti, ogni genere d’intervento, specie di natura economica, da parte dell’Amministrazione comunale, per poter essere eventualmente qualificato in termini di legittimità, a prescindere dal formale soggetto destinatario in via diretta dell’attribuzione patrimoniale, deve necessariamente sottendere alla realizzazione di un interesse dell’Amministrazione, stante l’utilità che l’Ente stesso riceve dallo svolgimento dell’attività, ove necessaria per conseguire i propri fini istituzionali, sulla base del principio di sussidiarietà, Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte, deliberazione 6 febbraio 2019, n. 7.

² Un’evidente salvaguardia e bilanciamento dei beni costituzionalmente protetti, Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2021, n. 46.

responsabilità nei riguardi degli organizzatori, del pubblico o di terzi (aspetto riscontrabile nella redazione dell'atto di patrocinio, ovvero riprodotto nella disciplina interna di natura regolamentare).

Aspetti di sintesi

Il patrocinio rappresenta una forma di adesione ideale alle iniziative richieste/promosse dal privato o da altri soggetti (comprese altre PA), risultando la massima manifestazione di apprezzamento e di interesse coincidente con le finalità istituzionali di competenza dell'Ente Locale, da includere ogni tema di interesse pubblico (la c.d. finalizzazione).

Il patrocinio, così come per i marchi di qualità, potrà essere assegnato solo a quelle manifestazioni/iniziativa/attività che soddisferanno i requisiti significativi di interesse generale e non potrà essere assegnato quando vi ostino condizioni contrastanti con gli interessi della PA, da includere anche il programma di mandato, quella componente politica che può dissociarsi da interventi (seppure leciti e lodevoli) non corrispondenti alle sensibilità degli eletti (ovviamente, da motivare, ex art. 3 della legge n. 241/1990).

In via generale, il patrocinio è concesso:

- su richiesta o istanza di parte (non escludendo un atto d'impulso all'interno di azioni di coordinamento tra enti);
- in maniera non onerosa (a titolo gratuito) e a termine (ad es. per singola iniziativa e per una definita durata);
- escludendo quelle iniziative che abbiano scopi o finalità commerciali e/o di lucro, compresa qualsiasi forma di pagamento diretto o indiretto, salvo il caso della destinazione del profitto a scopi di utilità pubblica;
- su materie definite con possibilità di non ammettere la concessione, qualora vi sia la violazione delle regole di convivenza civile o di natura discriminatoria (nelle sue molteplici espressioni), nonché contraria con i principi dello Statuto;
- con atto formale a cura del Sindaco, oppure con deliberazione giuntalesca, a seguito di un'istruttoria, dove è prevalente l'aspetto politico rispetto al riscontro formale (di legittimità) della presenza dei requisiti (questione che si può riverberare nell'onere motivazionale in caso di diniego, essendo il merito incensurabile);
- la concessione del patrocinio disporrà sull'uso del marchio/logo/stemma del Comune, sulla descrizione da inserire (ad es. "*Iniziativa patrocinata dal Comune di ..., con la seguente motivazione ...*"), anche nella sua forma grafica o posizionamento rispetto ad altri soggetti aderenti alle iniziative, sulle verifiche che potranno comportare il ritiro del patrocinio, sulle eventuali esenzioni o erogazione di contributo, sulla manleva di responsabilità.

Distinzione con la sponsorizzazione

Il patrocinio non è una sponsorizzazione, essendo la causa del contratto di sponsorizzazione identificabile nel cosiddetto "*ritorno pubblicitario*" che non è presente nel primo: lo *sponsor* si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura nei confronti del soggetto sponsorizzato che, a sua volta, si impegna a pubblicizzare e/o a propagandare il prodotto, il marchio, il servizio, o, comunque, l'attività produttiva dello *sponsor*, marcando l'associazione tra evento ed immagine dello *sponsor*, differenziandosi dalla mera pubblicità (la sponsorizzazione ne è una specie del genere) proprio perché la pubblicità rispetto all'evento promosso è in rapporto di semplice occasionalità³, mentre nella sponsorizzazione vi è un abbinamento promozionale tra evento dello *sponsee* e nome dello *sponsor* (viene istituito uno specifico collegamento che ne costituisce la causa negoziale)⁴.

³ Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 1996, n. 428.

⁴ Al di là delle forme, che possono essere varie, tutti i contratti di sponsorizzazione si concretizzano in un rapporto di reciprocità tra uno *sponsor*, che paga una somma di denaro o diversa utilità, compresa la fornitura

In effetti si distingue l'accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione nel senso che il patrocinio vede coinvolto un soggetto (pubblico o privato) che non è un imprenditore commerciale e quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività (quella patrocinata) tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore (il c.d. effetto di ritorno), configurando questo rapporto in una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive⁵.

Nel patrocinio non c'è un rapporto bilaterale (o prestazionale) atteso che lo *sponsee* non assume alcun obbligo di veicolazione dei segni distintivi dello *sponsor*, permane, in altri termini, una reciproca indifferenza sui rapporti in essere che non implicano l'attivazione di condotte positive verso il raggiungimento di un qualche risultato; il negozio, semmai, si potrebbe atteggiare piuttosto come una donazione modale che come un contratto a prestazioni corrispettive.

Schemi di regolamento per l'attribuzione di patrocinio e logo del Comune

Articolo 1 (Disposizioni generali e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo (stemma/simbolo) della "COMUNE/CITTÀ DI ... (PROVINCIA DI ...)".
2. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte del Comune ad iniziative e manifestazioni organizzate, sul proprio territorio o su quello nazionale, da soggetti terzi e/o persone e/o da enti e/o istituzioni pubbliche e/o private, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali e turistiche (scientifiche, economiche e sociali, celebrative) corrispondenti ai fini Statutari e delle Linee di Mandato del Sindaco.
3. Per iniziativa si intende: un evento, una manifestazione, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa, e similare, anche mediante l'utilizzo dei *social*, dei sistemi di comunicazione di massa, *on line* e digitale.
4. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere oneroso e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente, salvo le esenzioni per i seguenti ... (*tributi/canoni/spese*).
5. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
6. Il patrocinio e l'utilizzazione del logo non sono concessi per iniziative che abbiano come fine il lucro o la commercializzazione/vendita di prodotti o servizi, ovvero attività di incitazione all'odio o discriminazioni.
7. L'utilizzo del logo deve essere riprodotto, anche sotto l'aspetto grafico, dell'allegato modello, allegato A).

Articolo 2 (Beneficiari)

1. Il patrocinio come sopra definito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi a ... (*indicare soggetti, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni*).
2. Sono esclusi ... (*indicare soggetti, ad es. partiti e movimenti politici, estremisti, di incitamento all'odio e alle discriminazioni*).

Articolo 3 (Presentazione delle domande)

di beni, e un soggetto sponsorizzato, che si presta a divenire il veicolo di propagazione del logo e dei segni distintivi dello *sponsor*, Commiss. Trib. Prov. Torino, sez. II, 10 dicembre 1997, n. 505.

⁵ Cass. civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086.

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio, devono presentare apposita istanza indirizzata all'ufficio ... almeno ... giorni prima della data di inizio dell'evento, sottoscritta dal rappresentante legale o promotore dell'iniziativa.

2. L'istanza può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'utilizzo del logo, deve contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare il soggetto richiedente (sede, indirizzo di posta elettronica, tel/cell) e il contenuto dell'iniziativa dando espressione dell'interesse pubblico.

Articolo 4 (Procedimento e valutazione delle istanze)

1. L'Ufficio ..., valuterà la presenza dei dati di cui all'articolo precedente, della rilevanza dell'iniziativa con riferimento alle competenze e all'interesse pubblico dell'Amministrazione.

2. A conclusione dell'istruttoria, la proposta viene sottoposta alla firma del Sindaco per la concessione (*oppure, alla Giunta comunale per l'approvazione*).

3. Il Sindaco (*la Giunta comunale*) potrà diniegare la concessione del patrocinio con sommaria motivazione, anche con riferimento alle linee di Mandato approvate.

4. Il procedimento, con il rilascio del patrocinio o dell'utilizzo del logo, mediante comunicazione al richiedente deve concludersi entro ... dalla richiesta. Scaduti i termini opera il silenzio rigetto.

Articolo 5 (Concessione del patrocinio o utilizzo del logo)

1. La concessione del patrocinio o dell'utilizzo del logo è a titolo gratuito, ed è esclusa ogni partecipazione finanziaria, salvo l'esenzione di ... (*indicare*).

2. Il patrocinio o l'utilizzo del logo corrisponde alla durata dell'iniziativa, salvo l'inserimento di una data certa.

3. Nell'atto di concessione del patrocinio dovrà essere riportato l'esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione per l'iniziativa patrocinata, o per un utilizzo improprio del logo.

4. L'Amministrazione si riserva la revoca della concessione del patrocinio o logo in caso di un uso diverso rispetto quello autorizzato.

5. Resta inteso che la concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente all'utilizzo del logo, che va espressamente richiesto e autorizzato.

Articolo 6 (Obblighi dei patrocinati e utilizzazione del logo)

1. Con la concessione del patrocinio o l'utilizzo del logo i richiedenti sono autorizzati all'uso nelle attività e in ogni forma di comunicazione dell'iniziativa, con una collocazione centrale rispetto ad altri loghi o dichiarazioni di patrocinio e dimensione corrispondente.

2. L'Amministrazione si riserva il diritto di verifica anticipata delle modalità di cui al comma precedente.

Articolo 7 (Revoca)

1. Il patrocinio o l'utilizzo del logo può essere revocato in presenza di fatti sopravvenuti al rilascio che ne richieda il ritiro al fine di tutelare l'immagine pubblica dell'Amministrazione o di altro interesse pubblico, oppure quando sono venute meno le condizioni o requisiti poste a base della richiesta, anche per ragioni di opportunità da motivare.

2. La revoca di cui al comma precedente preclude per la durata di ... di presentare medesima richiesta.

3. L'Amministrazione si riserva ogni azione legale a tutela dell'utilizzo indebito o improprio del patrocinio o del logo del Comune.

Articolo 8 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio *on line*.

Schema di regolamento sintetico (articolo unico)

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti di natura culturale e turistica da parte del Comune consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale dell'attività promossa.

La richiesta deve essere redatta formalmente dal soggetto organizzatore e concesso dal Sindaco con proprio decreto.

La concessione del patrocinio del Comune può essere sia non onerosa che accompagnata da un contributo per manifestazioni, iniziative e progetti.

La richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, recante data, luogo, finalità della manifestazione, nonché la presenza di eventuali *sponsor*, finanziatori o altri patrocini.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal Regolamento per la concessione di contributi, salvo eventuali esenzioni per tributi/tasse/canoni comunali.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa, con l'indicazione espressa del patrocinio ricevuto con la seguente dicitura "*Manifestazione patrocinata dal Comune di ...*", che può essere accompagnata dal logo/stemma del Comune.

Schema di delibera

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta avanzata da ... in data ... prot. ..., con la quale veniva richiesto il patrocinio gratuito per il ... in programma il ..., presso la ...;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale accoglie e sostiene iniziative per finalità culturali e turistiche, sociali e sportive;

RICONOSCIUTA la validità dell'iniziativa che promuove momento di socialità e di condivisione, in particolar modo rivolto a giovani e ragazzi, con la promozione di una cultura dell'integrazione e solidarietà, con l'afflusso di persone provenienti anche da altri territori, con un ritorno di natura turistica;

RITENUTO, pertanto, di condividere le finalità perseguite dallo svolgimento dell'evento, concedendo il patrocinio gratuito a ... (*indicare soggetto*);

VISTO l'art. ... del vigente Regolamento Comunale per i patrocini, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. ... del ..., esecutiva;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e nessun onere finanziario a carico di questo Ente (*eventualmente indicare le esenzioni*);

VISTO il parere del responsabile dell'ufficio preposto, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE unanime legalmente espressa.

DELIBERA

1. Di concedere, per le ragioni in premessa esposte, il patrocinio gratuito a ... per ... (*indicare denominazione manifestazione*) in programma per il ... presso ... (*indicare eventualmente il bene concesso in uso per l'evento, senza il pagamento di alcun canone*);

2. Di prendere atto che, in base al Regolamento succitato in premessa, la concessione del patrocinio non comporta benefici o agevolazioni finanziari a favore dell'iniziativa per la quale viene concesso, salvo ...;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione unanime.

Schema di domanda

All'Amministrazione di ...

e-mail ... pec ...

OGGETTO: RICHIESTA DI PATROCINIO E DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE DI ...

La/Il Sottoscritto/a ... (*cognome e nome*), in qualità di ... (*indicare titolo di legittimazione, ad es. rappresentante legale dell'associazione ..., promotore, privato*), nato a ... (Provincia di ...) il ..., residente a ... (Provincia di ...), in via ..., telefono ..., indirizzo *e-mail/pec* ..., qualora rappresentante legale di un'associazione o altro con personalità giuridica indicare sede ...

CHIEDE (*barrare quello che non interessa*)

- la concessione del patrocinio;
- l'autorizzazione all'utilizzo del logo / stemma del Comune;
- l'esenzione dal pagamento di ... (*indicare tributo/canone/spesa*).

per la seguente iniziativa ... (*indicare contenuto e denominazione*), in data ... (*indicare data iniziale e finale*), presso ... (*indicare luogo*), con i seguenti soggetti coinvolti ... (*oltre al richiedente, ad es. istituzioni, associazioni, pubbliche amministrazioni, enti*).

AL TAL FINE DICHIARA CHE L'INIZIATIVA

- ha come obiettivo la promozione ... (*della cultura, del turismo*);
- ha rilevanza ... (*comunale, provinciale, regionale, nazionale*);
- comporta una spesa indicativa pari a euro ... (*indicare*);
- non persegue, anche se solo indirettamente, scopi o finalità di vendita al pubblico, carattere lucrativo e/o commerciale, discriminatorio;
- ha ottenuto o richiesto il patrocinio anche ... (*indicare soggetti*).

Allega:

- Atto costitutivo dell'associazione proponente/o del comitato di promozione, ovvero indicazione del numero di iscrizione all'albo delle associazioni.
- Programma dell'iniziativa.
- Quadro economico indicativo delle spese, comprensivo di eventuali contributi concessi e/o richiesti e/o sponsorizzazioni e/o altre forme di collaborazione o sostegno economico.

Firma digitale